



Forlifarma S.p.A.

STATUTO

Approvato nella seduta del 30 aprile 2014

Statuto Forlifarma S.p.A.

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita una Società per Azioni denominata “FORLIFARMA S.p.A.”

Art. 2 - Sede

1. La Società ha sede in Forlì.
2. L'organo amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia e all'estero, e sopprimere quelle esistenti.
3. Il cambiamento di indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica dello Statuto ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Durata

1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2062 (duemilasesantadue) e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dall'Assemblea Straordinaria.

Art. 4 - Oggetto sociale

1. La Società realizza la parte più importante della propria attività a favore dei soci, loro aziende e/o organismi controllati, collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi.
2. La Società, nel quadro della politica fissata dagli enti soci relativa all'esercizio delle farmacie e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, provvede:
 - a) alla gestione delle farmacie di cui sono titolari gli enti soci ;
 - b) alla promozione e partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e/o sociale, in favore di anziani, giovani o disabili, forme di assistenza domiciliare, strutture e servizi per l'infanzia, ivi compresa l'erogazione di servizi connessi alle attività socio-sanitarie;
 - c) alla distribuzione di prodotti farmaceutici agli Uffici e servizi degli enti soci ed alle istituzioni ed aziende controllate dagli enti soci, nonché alle ASL, Case di Cura, Case di Riposo, associazioni ONLUS;
 - d) alla promozione, partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preventiva, tutela della salute, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale a favore dei propri dipendenti, anche in proprio mediante corsi, convegni, master e simili, ciò al fine di garantire un costante livello di efficienza e di qualità nello svolgimento dell'attività a favore dei destinatari. Le attività ed i servizi rientranti nell'oggetto sociale possono essere svolti, fatti salvi i divieti posti dalla legge, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, e mezzi e strumenti elettronici, informatici e telematici di ogni tipo;
 - e) nella gestione delle farmacie la Società può commercializzare tutti i prodotti normalmente in

Statuto Forlifarma S.p.A.

vendita nelle farmacie. Fra questi, si ricordano a titolo di esempio: specialità medicinali, veterinarie, omeopatiche, prodotti galenici e di erboristeria, dispositivi e presidi medico-chirurgici, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti di cosmesi, alimenti per l'infanzia e dietetici speciali, materiali di medicazione, reattivi e diagnostici, articoli sanitari ed ogni altro prodotto affine a quelli sopra indicati. La Società può altresì erogare ogni prestazione e servizio consentiti, quali ad esempio l'effettuazione di test di autodiagnosi, la prenotazione di prestazioni mediche e salutistiche, la rivendita, diffusione o distribuzione in altra forma di pubblicazioni di interesse sanitario o farmaceutico, nonché ogni altro servizio sanitario o parasanitario a favore dei soci e degli utenti. Può inoltre svolgere tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite o comunque poste a carico delle Farmacie dalla legge o dalle norme convenzionali.

3. Le attività di cui al precedente comma 2 ed i servizi connessi interessano di norma il territorio degli enti soci, ma potranno essere esercitate anche in altri territori, in particolare negli ambiti limitrofi, fermo restando l'obbligo di svolgere la parte più rilevante dell'attività a favore degli enti proprietari.
4. La Società potrà svolgere servizi utili, complementari e di supporto all'attività commerciale, potrà inoltre compiere tutte le operazioni industriali, mobiliari, immobiliari finanziarie e commerciali - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale.
5. La Società potrà inoltre, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, sia direttamente che mediante partecipazione con altri soggetti pubblici a società commerciali, consorzi od associazioni già esistenti, assumere la gestione di altri servizi socio sanitari, nonché promuoverne la costituzione, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, nel rispetto del vincolo della partecipazione pubblica totalitaria.

Art. 5 - Soci

1. La quota pubblica di capitale sociale non potrà essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società; possono concorrere alla formazione del capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

Art. 6 - Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dal Libro dei soci della Società.

Art. 7 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 1.000.000,00 (un milione), diviso in n. 1.000.000.00 (un milione) di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, ed a fronte di conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti, sempre nel rispetto di quanto disposto nel precedente art. 5.

Statuto Forlifarma S.p.A.

Art. 8 - Finanziamenti e Versamenti

1. Gli eventuali versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare. Nel caso in cui quanto versato dai soci sia effettuato a titolo di mutuo o finanziamento per necessità gestionali, sarà riconosciuto un tasso di interesse non inferiore al tasso legale, da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad 1 (un) voto. La qualità di azionista costituisce di per sé, adesione all'Atto costitutivo ed al presente Statuto.
2. Al Comune di Forlì ed agli eventuali altri enti soci è, comunque, riservata una partecipazione complessiva non inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale. Pertanto, restano privi di effetto nei confronti della Società gli atti di disposizione che abbiano determinato la riduzione della complessiva partecipazione pubblica al di sotto di detto limite.

Art. 10 - Variazioni del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia e fatta salva, in ogni caso, la condizione di cui all'art. 5 del presente statuto.
2. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 C.C. è fissato in mesi sei.

Art. 11 - Trasferimenti e prelazione

1. Le azioni di proprietà del Comune di Forlì e quelle di proprietà degli altri soggetti pubblici, a norma dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs. n 267 del 2000 possono essere direttamente cedute, in deroga ai commi successivi, a società, partecipate dai Comuni medesimi, a capitale interamente pubblico locale ed incedibile, costituite in base a norme di legge o dello statuto comunale per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite.
2. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC indirizzata al Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.
3. Il Consiglio di Amministrazione, entro 8 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di raccomandata A.R. o PEC delle proposte di acquisto pervenute.

Statuto Forlifarma S.p.A.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.
5. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente alienabili, fatto salvo quanto disposto al successivo comma.
6. In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo dello statuto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

Art. 12 - Obbligazioni

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2410 C.C., con deliberazione dell'Assemblea Generale convocata in via straordinaria.

Art. 13 - Organi della Società

1. Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea Generale dei soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio Sindacale.

Art. 14 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Art. 15 - Convocazione delle Assemblee

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2. L'Assemblea è convocata, a norma di Legge, dall'Organo Amministrativo mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata AR o PEC almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea ordinaria

Statuto Forlifarma S.p.A.

e almeno 30 (trenta) giorni prima nel caso di assemblea straordinaria. L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

3. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo.

Art. 16 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria ha tutte le competenze attribuite espressamente dalla Legge ed in particolare:
 - a) definisce gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi, contenuti nella relazione previsionale di cui all'art. 23, cui la società deve attenersi nello svolgimento della propria attività;
 - b) approva i bilanci;
 - c) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, ai sensi della vigente normativa;
 - d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
 - e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - f) autorizza il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti indicati al successivo art. 23, nei modi ivi previsti;
 - g) esamina ed emette pareri vincolanti sulle relazioni semestrali inviate dal Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e sul grado di raggiungimento degli obiettivi contenuti nella relazione previsionale;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nei termini previsti dall'art. 2364 C.C., comma 2. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno oltre che su sollecitazione da parte degli enti soci che hanno il potere di richiederne la convocazione.
3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta.
4. Per la nomina del Presidente e degli amministratori l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione si applicano le disposizioni tassative previste dall'art. 2369, comma 4 del Codice Civile.

Statuto Forlifarma S.p.A.

Art. 17 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea Generale è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sull'emissione delle obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge. Essa delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 70% del capitale sociale ed in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale.

Art. 18 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente ed in assenza di quest'ultimo da persona designata dall'Assemblea stessa.
2. Il Presidente accerta la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto dei soci a partecipare all'adunanza; verifica che questa sia regolarmente costituita e che sussistano i quorum richiesti per la validità delle deliberazioni.
3. Il Presidente dell'Assemblea designa il Segretario, che può essere scelto anche tra non azionisti, e ove lo ritenga opportuno nomina due scrutatori scegliendoli fra gli azionisti o i rappresentanti di azionisti.
4. Spetta al Presidente della Assemblea regolare la disciplina della discussione e determinare il modo della votazione.
5. Nei casi in cui sia prescritto dalla Legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.
6. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal notaio o dal Segretario.

Art. 19 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea Generale, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 amministratori, di cui uno designato dal Comune di Forlì, ovvero da un amministratore unico. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina la forma dell'organo amministrativo e il numero dei componenti. In caso di nomina del consiglio di amministrazione dovrà essere garantita un'equa distribuzione fra i generi maschile e femminile.
2. Gli amministratori, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, possono essere anche non soci scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia se per

Statuto Forlifarma S.p.A.

dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

4. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un vicepresidente. Un membro del Consiglio, o un dipendente della Società, funge da segretario.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.
2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio sindacale ne faccia richiesta scritta al Presidente, e comunque ogni qualvolta sia previsto per Legge.
3. La convocazione è fatta ai consiglieri ed ai sindaci almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera, posta elettronica o telegramma, salvo il caso di urgenza allorché è sufficiente il preavviso di 24 (ventiquattro) ore mediante posta elettronica o telegramma.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in luoghi diversi dalla sede sociale, purché in Italia.
5. Il Consiglio potrà riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
6. Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della stessa. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni contenute.

Art. 21 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali definiti dagli enti soci, che non siano dalla legge o dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

Art. 22 - Deleghe di attribuzioni

Statuto Forlifarma S.p.A.

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, a uno o più dei suoi membri o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri, determinandone i poteri, i limiti e le remunerazioni.
2. Potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.
3. All'Amministratore delegato e/o agli amministratori delegati, ai direttori e procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Art. 23 - Relazione previsionale ed autorizzazioni dell'Assemblea.

1. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 novembre di ciascun anno, predispone ed invia ai soci una relazione previsionale relativa all'attività della Società contenente la definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa.
2. L'Assemblea dei Soci, nella riunione da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, autorizza ai sensi dell'art. 2364 C.C., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.
3. I soci, ove ritengano che il Consiglio di Amministrazione abbia omesso o comunque ritardi il compimento delle operazioni autorizzate, possono richiedere ai sensi dell'art. 2367 C.C. l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.
4. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 C.C., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.
5. Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 C.C., con le modalità indicate nel presente articolo e con le maggioranze ordinarie previste all'art. 16, 3° comma, dello statuto, i seguenti atti di competenza del Consiglio di Amministrazione:
 - a. costituzione di nuove società;
 - b. acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario superiore all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci;
 - c. acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione, all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci.
6. Il Consiglio di Amministrazione che intenda discostarsi in modo sostanziale dal contenuto delle autorizzazioni ottenute o effettuare rilevanti operazioni per cui non ha ottenuto l'autorizzazione richiesta, adotta, disponendo preventiva e idonea informativa al Presidente del Coordinamento dei Soci di cui all'art. 30 dello statuto, apposita motivata deliberazione e la trasmette senza indugio ai soci.

Statuto Forlifarma S.p.A.

Art. 24 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza. Può ricoprire anche la carica di Amministratore delegato.
3. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere a ciò delegato; se non è stata conferita delega lo sostituisce il consigliere più anziano.
4. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione; stabilire l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 – Amministratore Unico

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

Art. 26 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigilia sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.
2. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Generale dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Nella composizione del Collegio Sindacale dovrà essere garantita un'equa distribuzione fra i generi maschile e femminile.
4. L'Assemblea determina il compenso spettante ai membri del Collegio, ai quali spetta, in ogni caso, anche il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione del proprio ufficio.
5. I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili limitatamente per i tre successivi esercizi.
6. In caso di cessazione dalla carica del Sindaco effettivo si procederà ai sensi di legge.
7. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un sindaco supplente, alla sua sostituzione provvederà l'Assemblea, con le modalità di cui al precedente punto 2.
8. Per tutta la durata del loro incarico i componenti del Collegio Sindacale, tanto i membri effettivi che i supplenti, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
9. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei

Statuto Forlifarma S.p.A.

Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

10. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, purché tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Art. 27 - Controllo contabile

1. Se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori contabili.
2. L'incarico del controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione, è conferito, sentito il collegio sindacale, dall'Assemblea dei soci la quale determinerà il corrispettivo.

Art. 28 - Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, e dalla nota integrativa, corredandolo con la relazione sulla gestione.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 2364 comma 2° C.C., il bilancio di cui sopra potrà essere approvato dall'Assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, gli amministratori segnalano le ragioni del termine dilatorio nella relazione sulla gestione.

Art. 29 - Ripartizione degli utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti nel modo e nell'ordine seguente:
 - a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a quando esso non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo secondo la destinazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti che approva il bilancio.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato entro il termine annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 - Controllo dei soci

1. I soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nelle seguenti forme e modalità:

Statuto Forlifarma S.p.A.

- a) mediante la maggioranza qualificata prevista nel presente statuto per l'assemblea ordinaria dei soci dall'art. 16, 4° comma ed art. 23, 2° comma;
- b) mediante le autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza del Consiglio di Amministrazione previste nel presente statuto all'art. 23;
- c) a mezzo dell'organismo denominato "Coordinamento società partecipate", costituito ai fini della attuazione del suddetto controllo analogo. Tale organismo rappresenta la sede di informazione, consultazione e discussione fra i soci pubblici, tra la Società ed i soci, e di controllo dei soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa, di disamina preventiva e di formulazione di pareri preliminari sulle deliberazioni, sugli atti e sugli argomenti di competenza dell'Assemblea generale dei soci nonché di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o autorizzati dalla Assemblea medesima. Tale organismo è costituito in caso di pluralità dei soci e regolato mediante convenzione tra gli enti soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- d) mediante l'esame della relazione semestrale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera g).

Art. 31 - Scioglimento

1. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

Art. 32 - Foro Competente

1. L'Autorità Giudiziaria della sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni che potessero insorgere fra la Società e i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

Art. 33 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie relative a diritti disponibili che potessero insorgere tra la Società ed i soci, gli Amministratori ed i soci, ivi comprese le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, nonché tutte le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti, saranno decise da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì, il quale deciderà secondo diritto, con applicazione delle disposizioni di cui alla vigente normativa di diritto societario e processuale in materia di arbitrato rituale.

Art. 34 - Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.